OGGETTO: **PROPOSTA DI INIZIATIVA CONSILIARE – MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 29 del 21/02/2008, esecutiva, ha disposto l'approvazione del Regolamento Comunale per il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani;

Vista la richiesta di proposta di iniziativa consiliare presentata dai Consiglieri Comunali Riccardo Buscemi, Simonetta Ghezzani e Francesca Del Corso con nota del 28/02/2014, ai sensi del 1° comma dell'art. 16 del vigente Statuto;
Richiamato il Regolamento Comunale per il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e, segnatamente, **l'articolo 54 – Attività di Volontariato**, che recita come segue:

1. Per favorire il riutilizzo di rifiuti, altrimenti non recuperabili, sono consentite iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di parrocchie, enti ecclesiastici ed associazioni di volontariato, che si ispirano a scopi caritatevoli o ambientali, e che operano senza fini di lucro, a seguito di convenzione stipulata con il Gestore del servizio, nel rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie e del decoro urbano.
2. Le iniziative consentite possono riguardare soltanto i seguenti oggetti o materiali presenti nei rifiuti urbani:
a) carta e cartone;
b) materiali ferrosi usati, imballaggi metallici usati, macchinari deteriorati ed obsoleti;
c) plastica;
d) vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
e) lattine in alluminio;
f) rifiuti ingombranti di origine domestica;
g) giocattoli ed articoli per l'infanzia;
h) indumenti e simili.

Ritenuto opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del IV comma, art. 134 del vigente T.U.O.EE.LL. ravvisata l'urgenza di adempiere alle disposizioni statutarie e regolamentari sopra richiamate;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1°, del D.Lgs 18/8/2000 n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale allegato A);
A voti xxxxxxxxx legalmente resi nelle forme di legge e debitamente controllati dagli scrutatori;

DELIBERA

Per le motivazioni innanzi riportate, di modificare **il comma 1 dell'articolo 54 – Attività di Volontariato** del Regolamento Comunale per il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani come segue**:**

"§1.Per favorire il riutilizzo di rifiuti altrimenti non recuperabili, sono consentite iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di parrocchie, enti ecclesiastici ed associazioni di volontariato, che si ispirano a scopi caritatevoli o ambientali, e che operano senza fini di lucro, a seguito di convenzione stipulata con il Gestore del servizio **o, limitatamente ad abiti e giocattoli usati, direttamente con il Comune di Pisa**, nel rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie e del decoro urbano."

A voti

DELIBERA, altresì,

di concedere al presente atto l'immediata esecutività, ai sensi del IV comma, art. 134 del vigente T.U.O.EE.LL.

Allegato B)

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE DI PISA

OGGETTO**: INIZIATIVA CONSILIARE DI MODIFICA.**

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Gentile Presidente,

l'articolo 54 del REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI *recita*

Art. 54 - Attività di volontariato.

1. Per favorire il riutilizzo di rifiuti altrimenti non recuperabili, sono consentite iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di parrocchie, enti ecclesiastici ed associazioni di volontariato, che si ispirano a scopi caritatevoli o ambientali, e che operano senza fini di lucro, a seguito di convenzione stipulata con il Gestore del servizio, nel rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie e del decoro urbano.

2. Le iniziative consentite possono riguardare soltanto i seguenti oggetti o materiali presenti nei rifiuti urbani:

a) carta e cartone;
b) materiali ferrosi usati, imballaggi metallici usati, macchinari deteriorati ed obsoleti;
c) plastica;
d) vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
e) lattine in alluminio;
f) rifiuti ingombranti di origine domestica;
g) giocattoli ed articoli per l'infanzia;
h) indumenti e simili.

La norma comunale quindi riconosce l'importanza di lasciare anche a soggetti che operano senza fini di lucro la possibilità di effettuare la raccolta differenziata di determinate tipologie di materiali, ma demanda al solo Gestore del servizio la possibilità di stipulare convenzioni con parrocchie, enti ecclesiastici ed associazioni di volontariato.

Ad avviso dei sottoscritti consiglieri la previsione di demandare al solo gestore del servizio la possibilità di stipulare convenzioni non è in linea con la finalità che la norma si pone, vale a dire incentivare attività di volontariato e perseguire contemporaneamente finalità ambientale (contribuire all'incremento sul territorio delle pratiche di raccolta differenziata), solidaristica, di trasparenza e di sostenibilità economica.

Il Comune non può rinunciare totalmente alla possibilità di fare concretamente operare soggetti privati che perseguono scopi caritatevoli e di servizio e deve quindi riappropriarsi di tale possibilità, ferme restando quelle iniziative che riterrà comunque di effettuare il Gestore del servizio. In altri termini, senza nulla togliere a quelle iniziative che il Gestore riterrà di consentire, deve essere nuovamente previsto che anche l'Amministrazione Comunale possa stipulare convenzioni per la collaborazione sulla raccolta differenziata. In quest'ottica, i sottoscritti Consiglieri Comunali propongono che **il comma 1, dell'art. 54 del Regolamento sia integrato come segue:**

Testo Attuale	*Testo Modificato*
Per favorire il riutilizzo di rifiuti altrimenti non recuperabili, sono consentite iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di parrocchie enti ecclesiastici e associazioni di volontariato, che si ispirano a scopi caritatevoli o ambientali, e che operano senza fini di lucro, a seguito di convenzione stipulata con il Gestore del servizio nel rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie e del decoro urbano.	Per favorire il riutilizzo di rifiuti altrimenti non recuperabili, sono consentite iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di parrocchie enti ecclesiastici e associazioni di volontariato, che si ispirano a scopi caritatevoli o ambientali, e che operano senza fini di lucro, a seguito di convenzione stipulata con il Gestore del servizio **o, limitatamente ad abiti e giocattoli usati, direttamente con il Comune di Pisa**, nel rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie e del decoro urbano.

Il tutto senza lesione alcuna di altre posizioni che continuerebbero a trovare spazio ed, anzi, nello spirito di una leale e trasparente "concorrenzialità" idonea solo ad ampliare la diffusione di una sensibilità caritatevole ed ambientalista.

Pisa, 21/05/2014

RICCARDO BUSCEMI, SIMONETTA GHEZZANI, FRANCESCA DEL CORSO